



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

composta dai magistrati:

Dott.ssa Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott. Luigi GILI	Consigliere relatore
Dott.ssa Laura ALESIANI	Referendario
Dott. Marco MORMANDO	Referendario

nell'adunanza del giorno 16 gennaio 2020

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";


Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Viste le delibere della Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2018/INPR e n.12/SEZAUT/2019/INPR che hanno approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni rispettivamente sul rendiconto dell'esercizio 2017 e 2018 ed i relativi questionari;

Vista la delibera n. 25/2017/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per gli anni 2016 e 2017;



Vista la delibera n. 22/2018/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2018;
Vista la delibera n. 17/2019/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2019;
Vista la delibera n. 233/2017/SRCPIE/PRSE di questa Sezione;
Vista la relazione sul rendiconto relativo all'esercizio 2017 redatta dall'Organo di revisione del **Comune di Acqui Terme (AL)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;
Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;
Udito il relatore, Consigliere dott. Luigi Gili;

Premesso

Con nota del 23 ottobre 2018 questa Sezione procedeva all'archiviazione della posizione relativa al rendiconto 2016, richiamando in ogni caso l'Ente ad un monitoraggio costante sull'andamento dell'indebitamento e sull'evolversi della situazione di cassa, criticità peraltro già rilevate con precedente Delibera della Sezione Regionale del Controllo per il Piemonte n. 233/2017.


Dall'esame della documentazione trasmessa dal Comune in merito al rendiconto 2017 sono emerse alcune criticità, segnalate all'Ente con la trasmissione della nota istruttoria del 9 gennaio 2020, invitandolo a fornire le proprie deduzioni ed ulteriori chiarimenti.

Il Comune di Acqui Terme ha riscontrato la predetta richiesta istruttoria con nota pervenuta in data 14 gennaio 2020 a firma del Sindaco.

Il Magistrato Istruttore, valutate le complessive risultanze dell'attività istruttoria, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'esame collegiale, chiedendo al Presidente di deferire la questione alla Sezione Regionale del controllo per l'esame e la pronuncia di competenza.

Considerato in Fatto e Diritto

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.



La magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 6 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, finalizzato all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

L'art 3, comma 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali", il quale prevede che "Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti".

Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che "i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente".

Inoltre, in base al novellato art. 148 bis, comma 3, del TUEL, introdotto dal citato d.l. n. 174 del 2012, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno" gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Come precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 60/2013 (e ribadito nelle successive sentenze n. 39/2014 e 40/2014), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di



controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, diretti ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Tanto premesso, ritiene la Sezione che, qualora le irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis., co. 3 del TUEL, il complessivo ruolo assegnato dal legislatore alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, avuto anche riguardo alla previsione contenuta nell'art. 7, comma 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare comunque agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

*** **

L'analisi della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) dall'organo di revisione del Comune di Acqui Terme, in relazione all'esercizio 2017, evidenzia le criticità di seguito esposte.

1. Anticipazioni di liquidità ex D.L. n. 35/2013

L'Ente ha ricevuto anticipazioni di liquidità ex d.l. 35/2013: tuttavia, nel prospetto della composizione del risultato di amministrazione il Fondo anticipazioni di liquidità ex D.L. n. 35/2013 non risulta valorizzato.

È stato, quindi, chiesto all'Ente, nel corso dell'istruttoria, di dare atto della corretta contabilizzazione delle suddette anticipazioni, contabilizzazione che tenga conto dei principi enunciati dalla delibera n. 33/2015 della Sezione delle Autonomie.

L'Ente con nota del 14 gennaio 2020 ha precisato quanto segue:

"Per quanto riguarda le anticipazioni in oggetto, a cui questo Ente ha fatto ricorso nel 2013 e nel 2014, gli importi ancora da rimborsare alla Cassa Depositi e Prestiti spa




sono contabilizzati a residuo nel titolo IV della spesa "Rimborso prestiti" come "Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine".

Posto che — come già autorevolmente evidenziato da Codesta spett.le Sezione nella propria deliberazione n. 233/2017 — impegnando l'intero importo da restituire è stata assicurata la neutralizzazione dell'operazione ai fini della determinazione del risultato di amministrazione, si provvederà in sede di approvazione del rendiconto 2019 alla cancellazione dei residui passivi di cui trattasi con contestuale accantonamento di pari importo nel risultato di amministrazione e successiva applicazione al bilancio 2020 della quota corrispondente alla rata di ammortamento annuale, in conformità con le indicazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 19/2014, ulteriormente specificate nel dettaglio solo dal recente D.M. 1° agosto 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2019 n. 196."

Si prende atto di quanto dichiarato dall'Ente, sottolineando, nel contempo, la necessità di dare attuazione a quanto previsto dalla delibera n. 33/2015 della Sezione delle Autonomie, la quale, in materia, ha enunciato i seguenti principi di diritto: "Nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell'armonizzazione contabile, la sterilizzazione degli effetti che le anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla l. 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti, producono sul risultato di amministrazione va effettuata stanziando nel Titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell'art. 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità va ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell'esercizio".

Con la detta autorevole decisione, al fine di evitare che l'utilizzo del fondo di sterilizzazione possa produrre effetti espansivi della capacità di spesa dell'ente, è stato, altresì, precisato che "L'impegno contabile per il rimborso dell'anticipazione va imputato ai singoli bilanci degli esercizi successivi in cui vengono a scadenza le obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alle rate di ammortamento annuali. La relativa copertura finanziaria va assunta a valere sulle risorse che concorrono all'equilibrio corrente di competenza, individuate ex novo ovvero rese disponibili per effetto di una riduzione strutturale della spesa".

Ciò premesso, la Sezione ritiene, pertanto doveroso segnalare fin d'ora che la stessa Sezione delle Autonomie con successiva delibera n. 28 del 18 dicembre 2017, con riferimento agli Enti che non avessero proceduto fin dall'inizio ad operare una sterilizzazione delle somme introitate a titolo di anticipazioni di liquidità (ed avessero



poi proceduto alla costituzione del fondo e al relativo accantonamento), ha enunciato la necessità del recupero del disavanzo.

Più in particolare, a detta della citata autorevole pronuncia, "...la mera formale applicazione del procedimento contabile sopra descritto potrebbe non portare a considerare dette spese, in realtà effettuate senza reale copertura e, quindi, causative di un disavanzo reale, da ripianare con risorse proprie secondo l'ordinaria disciplina. In una lettura costituzionalmente orientata, infatti, sulla scorta della giurisprudenza del Giudice delle leggi, deve ritenersi che le norme sulle modalità di registrazione del fondo in esame e del relativo accantonamento debbano essere interpretate ed applicate in conformità al principio della necessità di copertura di nuove spese con risorse effettive, mentre sarebbe elusivo ricorrere alla disponibilità di somme concesse dallo Stato per il pagamento di debiti pregressi."

La Sezione ritiene, pertanto, di richiedere all'Ente di dare atto del proprio operato in merito alla contabilizzazione ed al pagamento delle rate di ammortamento dell'anticipazione di liquidità per gli esercizi successivi al rendiconto 2015 esaminato con delibera n. 233/2017.

La Sezione richiede, inoltre, all'Ente di trasmettere la documentazione relativa a tali anticipazioni, allegando, nel contempo, il prospetto relativo al piano di ammortamento, al fine di consentire a questa Sezione di completare l'elaborazione dei dati contabili con l'inserimento del Fondo anticipazioni di liquidità ex D.L. n. 35/2013 nella parte accantonata del risultato di amministrazione, non emergendo tale accantonamento nella documentazione trasmessa e/o rinvenuta dalla Sezione con riferimento agli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018.


2. Situazione di cassa e ricorso ad anticipazioni di tesoreria

Nell'esercizio 2017 si rileva un ampio e costante ricorso ad anticipazioni di tesoreria, con un peggioramento rispetto all'esercizio 2016 per quanto concerne i giorni di utilizzo - ben 236 - e l'importo non restituito al termine dell'esercizio (nel 2017 corrispondente ad euro 437.503,57=).

Dalla tabella 5, sez. I.I del questionario risulta una consistenza di cassa vincolata da ricostituire al 31/12/2017 di euro 22.875,53.

L'esposizione complessiva al termine dell'esercizio 2017 ammonta, quindi, ad euro 460.379,10.

I dati relativi al rendiconto 2018, esposti dall'Organo di revisione nel relativo questionario, evidenziano, invece, un miglioramento nella gestione della anticipazione di tesoreria, la quale risulta in diminuzione sia per l'importo che per i giorni di utilizzo, oltre che essere interamente restituita al termine dell'esercizio.



	2016	2017	2018
Anticipazione di cassa riscossa	9.690.573,54	9.056.082,07	6.175.430,79
Anticipazione restituita	9.690.573,54	8.618.578,50	6.612.934,36
Anticipazione non restituita	0,00	437.503,57	0,00
Fondo cassa al 31/12	168.887,66	0,00	1.595.394,13
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	230	236	153
Interessi passivi maturati al 31/12	18.387,61	34.641,43	14.106,89

Al riguardo, si precisa che i dati riportati nella tabella che precede, relativamente all'anticipazione riscossa e a quella restituita, sono tratti da BDAP.

Il Comune di Acqui Terme, inoltre, in contrasto con il principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.26, di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118 del 2011, secondo cui "alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse", non è riuscito ad estinguere le anticipazioni nel medesimo esercizio in cui sono state contratte, peraltro, per un ammontare molto significativo.

In sede istruttoria è stato chiesto all'Ente di specificare i motivi che hanno determinato l'ampio ricorso all'anticipazione di tesoreria sopra citato.


Con nota del 14 gennaio 2020 l'Ente ha specificato le cause che hanno impedito nel corso dell'esercizio di disporre delle necessarie risorse per fare fronte alle spese.

La principale si può individuare nel significativo scostamento dei termini per la riscossione delle principali entrate comunali (trasferimenti statali, IMU — TASI e TARI), rispetto al normale trend degli obblighi per il pagamento delle spese che si manifestano in maniera costante fin dal primo mese dell'esercizio.

Inoltre, ad oggi, il Comune risulta ancora creditore del Ministero di Grazia e Giustizia della somma di euro 191.406,66 per il funzionamento del Tribunale, ormai da anni trasferito ad Alessandria.

L'Ente, precisando che si sono riscontrate enormi difficoltà a realizzare le varie entrate poste a carico degli utenti, in particolare per quanto riguarda la TARI, sottolinea che tale situazione coinvolge la maggior parte delle Amministrazioni comunali, tanto che il legislatore ha ritenuto opportuno e necessario, negli ultimi anni, elevare il limite dell'anticipazione di tesoreria da 3/12 a 5/12.

L'Ente evidenzia inoltre che occupandosi in proprio della riscossione coattiva delle entrate ha cercato di potenziare l'Ufficio Recupero Crediti, conseguendo risultati positivi.



Infatti, la situazione di cassa, già migliorata nel 2018 rispetto agli esercizi precedenti, si è assestata nel 2019, esercizio nel corso del quale non si è registrato alcun ricorso all'anticipazione di tesoreria.

La Sezione, infine, nel prendere atto delle giustificazioni addotte dall'Ente, non può esimersi dal rilevare che si rende allo stato indispensabile ed indifferibile una rigorosa ed intensa attività diretta all'incremento della riscossione e che una corretta revisione della spesa, finalizzata al recupero della liquidità, deve assolutamente tendere alla riduzione delle spese non essenziali.

La Sezione ribadisce che il ricorso costante all'anticipazione di tesoreria è un indice sintomatico di un grave squilibrio strutturale, espressione dell'incapacità dell'Ente di far fronte con le entrate ordinarie ai pagamenti.

Peraltro, il prolungato ricorso all'anticipazione di tesoreria comporta costi elevati per l'Ente, trasformando l'anticipazione in una forma di debito di medio termine, con gli obblighi previsti dall'art. 119 della Costituzione in ordine all'utilizzo dell'indebitamento.

Il trend negativo appare interrotto nell'esercizio 2018, come sopra descritto.

In ragione di quanto detto dalle risultanze degli ultimi anni emerge, comunque, il permanere di una situazione complessiva dell'Ente critica, sicchè è necessario ed opportuno sollecitare l'Ente a monitorare con attenzione l'evolversi della situazione di cassa e ad assumere immediati provvedimenti volti alla correzione della descritta reiterata criticità.


3. Rispetto parametri di deficitarietà strutturale.

È stato rilevato anche per l'esercizio 2017, come già rilevato negli esercizi 2015 e 2016, il mancato rispetto del parametro relativo alla consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni in quanto superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti.

La Sezione ritiene di dover richiamare l'attenzione dell'Ente sul fatto che un'incidenza eccessiva del costo del debito sulle entrate ordinarie comporta un irrigidimento del bilancio dell'ente limitandone fortemente le capacità operative.

Peraltro, l'indicatore del rispetto del limite all'indebitamento, fissato dall'art. 204 del TUEL, è pari al 7,31%, percentuale elevata e, comunque, in aumento rispetto all'esercizio precedente.

Si ritiene, pertanto, doveroso invitare l'Ente a procedere ad un attento monitoraggio del proprio indebitamento al fine di contenerne l'espansione.



L'Ente nel prendere atto dell'osservazione relativa al parametro non rispettato che deriva da una situazione storica consolidata nel tempo, fa presente che ha costantemente sotto controllo la propria situazione debitoria, e negli ultimi anni ha limitato il ricorso all'indebitamento.

Precisa inoltre che i nuovi parametri di deficitarietà strutturale, applicati a decorrere dal Rendiconto 2018, sono tutti rispettati.

*** **

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene necessario segnalare le criticità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio.

Si ritiene, peraltro, necessario riservarsi le verifiche sull'osservanza delle predette indicazioni nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo che verranno continuamente svolte dalle Sezione sui principali documenti contabili dell'Ente, in particolare sin dall'esame del questionario inerente al rendiconto dell'esercizio 2018.

Resta fermo l'obbligo di riesame delle suddette criticità da parte dell'Amministrazione, al fine di un compiuto ripristino della regolarità amministrativa e contabile (Corte Cost. n. 198/2012).

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte:

Accerta

che il Comune di Acqui Terme, come risulta in parte motiva:

- nel corso del 2017 versa in significativa difficoltà nella gestione di cassa ed ha fatto ampio ricorso ad anticipazioni di tesoreria non restituite al termine dell'esercizio per elevati importi, con conseguente maturazione dei correlativi interessi passivi, pur registrando un miglioramento nel corso dell'esercizio 2018;

- nell'esercizio finanziario 2017 si è realizzato il seguente parametro di deficitarietà strutturale (D.M. 18 febbraio 2013):

"Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di



indebitamento di cui all'articolo 204 del TUEL con le modifiche di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012";

- nell'esercizio 2017 risulta in incremento la percentuale dell'indicatore del rispetto del limite all'indebitamento;

Dispone

- che il Comune di Acqui Terme, entro trenta giorni dalla ricezione della presente deliberazione, provveda a comunicare il proprio operato in merito alla contabilizzazione ed al pagamento delle rate di ammortamento dell'anticipazione di liquidità per gli esercizi successivi al rendiconto 2015 esaminato con delibera n. 233/2017;
- che il Comune di Acqui Terme, sempre entro trenta giorni dalla ricezione della presente deliberazione, voglia trasmettere la documentazione relativa alle anticipazioni di liquidità ex d.l. n. 35 del 2013, allegando, nel contempo, il prospetto relativo al piano di ammortamento, al fine di consentire a questa Sezione di completare l'elaborazione dei dati contabili con l'inserimento del Fondo anticipazioni di liquidità ex D.L. n. 35/2013 nella parte accantonata del risultato di amministrazione, con riferimento agli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018.


Invita

- l'Organo di revisione ad una attenta vigilanza sulla soluzione delle criticità evidenziate, segnalando a questa Sezione un loro eventuale peggioramento e/o ulteriori criticità;

- l'Amministrazione ad adottare modalità di gestione per assicurare una più efficace attività di riscossione, riducendo il ricorso all'anticipazione di tesoreria in continuità con i risultati dell'esercizio 2018.

Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di Revisione dei conti del Comune.

Si rammenta infine l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.




Così deliberato in Torino, nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2020.

Il Magistrato relatore
Consigliere dott. Luigi GILI



Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa POLITO



Depositata in Segreteria il **29 GEN. 2020**

Il Direttore della Segreteria

Nicola MENDOZZA

